



Casa & Famiglia Al Meglio

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

CASA E FAMIGLIA AL MEGLIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello MULTI57241 – Ed. 01/2019



GLOSSARIO	Pag. 4
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 10
SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI	Pag. 13
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 13
Operatività dell'assicurazione	Pag. 16
Condizioni facoltative	Pag. 17
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Pag. 25
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 25
Operatività dell'assicurazione	Pag. 29
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag. 32
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 32
Operatività dell'assicurazione	Pag. 35
Garanzia facoltativa	Pag. 38
SEZIONE ASSISTENZA	Pag. 40
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 41
Operatività dell'assicurazione	Pag. 43
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag. 44
Liquidazione dell'indennizzo per la Sezione Incendio e complementari	Pag. 44
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità civile verso terzi	Pag. 48
Liquidazione (gestione) dei sinistri per la Sezione Tutela legale	Pag. 49
Gestione dei sinistri per la Sezione Assistenza	Pag. 51

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possiede o utilizza nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonoaudiovisive (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, video-camere e fotocamere, console per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti; attesta sia l'ammontare dell'indennizzo computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della polizza. Tale documento viene sottoscritto dal perito e dal Contraente (o soggetto da lui designato).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto dalla Società che statuisce la nomina del perito della Società, del perito del Contraente e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le Parti si avvalgano della procedura di cui all'art. 9.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

BENI ASSICURATI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1 "Caratteristiche del fabbricato", purché destinato esclusivamente ad uso del Contraente o del suo nucleo familiare.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto, anche se riposto in pertinenze del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. È compreso il contenuto (come da definizione) del box auto.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote **(escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni)**, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, **sempreché sul Fabbricato non sia prestata, con la presente polizza, la garanzia di cui alla Sezione Incendio e complementari**, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno parte del contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni assicurati colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento **(se ancorati ai muri)**, tende **(purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie)**, antenne radio telericeventi e satellitari **(purché fissate al fabbricato)**, tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue **(purché privi di valore artistico)**.

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico del Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, indicata sulla scheda di polizza.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.**

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale.

QUALITÀ DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del fabbricato è così classificabile:

- **Finiture di base, popolari:** fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- **Finiture normali:** fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- **Finiture di lusso, particolari d'epoca:** fabbricato con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio;
- **Dimora storica, attico:** fabbricato dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a Valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni assicurati deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni assicurati stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. MULTI57220).

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- **Villa o abitazione monofamiliare:** il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa plurifamiliare:** il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico:** il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico:** il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, **escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, **escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati secondo quanto previsto all'art. 2.3.B "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società per la definizione degli indennizzi, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui la Società od il Contraente si avvalgano della procedura di cui all'art. 6.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione

ART. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- A. costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.3 - DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società:

- è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto regolato all'art. 4.7 "Inizio e termine della garanzia".

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

ART. 1.6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.7 - INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(Non opera se nella casella "indicizzazione" sulla scheda di polizza è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il Contraente e la Società hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

ART. 1.8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.9 - TRASLOCO

In caso di trasloco, l'assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di Assicurazione – vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sulla scheda di polizza sia per la nuova abitazione.

ART. 1.10 - ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale,

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

- A la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- B in alternativa al punto A precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.**

ART. 1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 1.12 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- il Contraente e le persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge;
 - i parenti ed affini con lui non conviventi, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici;
 - gli inquilini con regolare contratto d'affitto;
 - i proprietari del fabbricato;
- purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - RISCHIO ASSICURATO

- A. La Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
1. incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio. Per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazione all'aperto, altrimenti non rientranti tra i beni assicurati;
 2. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
 3. urto di veicoli stradali o di natanti **non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio**;
 4. fumi, gas e vapori **purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente Sezione**;
 5. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
 6. mancata o anormale produzione di freddo o fuoriuscita di liquido frigorifero. **Questa garanzia indennizza esclusivamente i danni subiti da provviste alimentari conservate in frigoriferi o congelatori e opera:**
 - a condizione che il danno sia conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti da 1 a 5 del presente art. 2.1A "Rischio assicurato" o della Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico" (se attivata);
 - con il limite di indennizzo di euro 200 per annualità assicurativa.
- B. La Società rimborsa, **nei limiti delle somme assicurate**, le spese documentate sostenute per:
1. rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il fabbricato e/o il contenuto;
 2. sostituire o riparare fissi e infissi asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto; **la garanzia non opera per i fabbricati disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione.** Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il fabbricato e/o il contenuto;
 3. la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice o da tecnico specializzato e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.Qualora la dispersione di gas sia accertata da tecnico specializzato non incaricato dall'azienda erogatrice, **la presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200. Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.**
Questa garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 3‰ della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il fabbricato, con il minimo di euro 1.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora le tubazioni interessate dal guasto siano interrate, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del fabbricato, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e ripristino;
- **con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500** (questo scoperto assorbe – in caso di coesistenza – lo scoperto precedentemente indicato per il caso di intervento di tecnico specializzato non incaricato dall'azienda erogatrice);
- **con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il fabbricato, sino a un rimborso massimo di euro 1.000 per annualità assicurativa.**

La garanzia di cui al presente punto 3 opera solo nel caso sia assicurato il fabbricato;

4. i danni materiali e diretti, causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario e oggetti personali, preziosi, denaro e valori, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

Questa garanzia opera solo nel caso:

- **sia assicurato il contenuto;**
- **di assicurazione di dimora abituale e con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il contenuto;**

5. vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili.

Questa garanzia opera solo nel caso:

- **sia assicurato il contenuto;**
- **di assicurazione di dimora saltuaria e con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il contenuto;**

- C. La Società rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate, a seguito di sinistro indennizzabile, sostenute per:

1. demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro **(escluse le spese relative alle operazioni indicate all'art. 2.1.B.3 "Rischio assicurato" e nella condizione facoltativa E – "Ricerca del guasto"), con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per i beni assicurati colpiti da sinistro;**
2. rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso, **con il limite del 10% dell'indennizzo.**
3. riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - per ordine dell'Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il fabbricato e/o il contenuto.

- D. La Società riconosce:

1. in eccedenza alla somma assicurata, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti. Relativamente alle Condizioni facoltative D - "Spargimenti di acqua" ed E - "Ricerca del guasto", **l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione.**

L'indennità non sarà riconosciuta per la garanzia di cui all'art. 2.1.E "Rischio assicurato" e per la Condizione facoltativa C – "Fenomeno Elettrico";

2. nei limiti della somma assicurata, una somma pari a euro 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di incendio subito dall'autovettura di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare custodita nel box auto.

La garanzia opera a condizione che l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto della Società e che la stessa non preveda la copertura per i danni da incendio;

3. in eccedenza alla somma assicurata, gli oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovessero rendersi necessari per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.

Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo col massimo di euro 2.500 per singolo sinistro;

4. in eccedenza alla somma assicurata, le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l'Assicurato avrà scelto e nominato per l'attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato.

Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo col massimo di euro 2.500 per singolo sinistro;

5. in eccedenza alla somma assicurata, gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo col massimo di euro 2.500 per singolo sinistro;

6. in eccedenza alla somma assicurata, le spese sostenute (a fronte di documentazione comprovante lo stato di inagibilità dell'immobile) per alloggio sostitutivo utilizzato dall'Assicurato durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile in base alle garanzie previste esclusivamente dal presente contratto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del sinistro.

Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo di euro 1.000 al mese con un massimo di euro 12.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.

7. in eccedenza alla somma assicurata, le spese sostenute e documentate per rifacimento dei documenti di famiglia dell'Assicurato e dei suoi familiari.

Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo di euro 2.500.

- E. La Società tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il massimale e non oltre il 10% del massimale stesso.**

Per la presente garanzia operano gli artt 3.7.A.1, 3.7.A.3, 3.7.A.4 "Rischi esclusi", 3.8 "Persone non considerate terzi", 3.9 "Massimali e limiti di risarcimento – pluralità di Assicurati" nonché gli artt. 7.1 "Obblighi in caso di sinistro", 7.2 "Gestione delle vertenze del danno - spese legali" e 7.3 "Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri" riguardanti la liquidazione del risarcimento.

- F. Le garanzie di cui al presente art. 2.1 operano anche se gli eventi sono causati con:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

ART. 2.2 - RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

(Questa garanzia è operante in alternativa all'art. 2.1.A "Rischio assicurato")

La Società, **nei casi di responsabilità del Contraente e/o Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile** risarcisce, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali direttamente causati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato **provocati dagli eventi indicati al precedente art. 2.1.A "Rischio assicurato".**

La Società rimborsa inoltre, nei termini previsti all'art. 2.1 "Rischio assicurato", le spese documentate indicate all'art. 2.1.C eventualmente sostenute dall'Assicurato a seguito di sinistro risarcibile ai sensi del presente art. 2.2 "Rischio locativo del fabbricato".

La presente garanzia opera a condizione che sulla scheda di polizza sia stata attivata l'opzione "Rischio locativo del fabbricato" con l'indicazione della relativa somma assicurata, e prevede l'applicazione della regola proporzionale, secondo quanto previsto all'art. 6.7 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.3 - FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A. La forma di assicurazione prevista è:
1. per il fabbricato/rischio locativo del fabbricato: Valore intero;
 2. per il contenuto: Valore intero o Primo rischio assoluto (a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata sulla scheda di polizza);
 3. per la garanzia di cui all'art. 2.1.E "Rischio assicurato": Primo rischio assoluto.
- B. Il valore per:
1. il fabbricato e il rischio locativo del fabbricato è determinato dal valore a nuovo;
 2. il contenuto è determinato dal valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso con le seguenti eccezioni:
 - a. per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria è determinato dal valore commerciale;
 - b. per i valori è determinato dal valore nominale.

ART. 2.4 - RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- A. causati da:
1. scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo;
 2. atti vandalici o dolosi, salvo quanto indicato all'art. 2.1.F "Rischio assicurato", assicurabili con la Condizione facoltativa A "Eventi socio-politici";
- B. di fenomeno elettrico anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, assicurabili con la Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico".

ART. 2.5 - RISCHI SEMPRE ESCLUSI

La Società non indennizza i danni:

- A. causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- B. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C. causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato all'art. 2.1.F "Rischio assicurato");
- D. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti;
- E. causati da allagamenti diversi da quelli previsti dalla Condizione facoltativa D "Spargimenti di Acqua";
- F. di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione (salvo quanto previsto all'art. 2.1.B.2 "Rischio assicurato");
- G. subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate. Resta ferma l'efficacia dell'art. 2.5 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

A EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate**, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo; per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazioni all'aperto, altrimenti non rientranti tra i beni assicurati.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto, la presente Condizione facoltativa A è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.5 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni:

- 1. di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;**
- 2. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di furto** salvo quanto sopra precisato relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri;
- 3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;**
- 4. di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato;**
- 5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;**
- 6. di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di atti di terrorismo;**
- 7. di contaminazione da virus informatici di qualsiasi tipo.**

La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa A opera con l'applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.

I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza.

B EVENTI ATMOSFERICI

1. VENTO E GRANDINE

La Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al fabbricato) da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto B.1.a.;
- ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1.C.1 "Rischio assicurato", la Società rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate sostenute per rimuovere e trasportare alberi caduti di proprietà dell'Assicurato presenti in parchi o giardini di pertinenza del fabbricato assicurato.

La presente garanzia opera:

- **a condizione che gli alberi siano caduti in occasione di sinistro indennizzato per danni occorsi ai beni assicurati ai sensi della presente Condizione facoltativa B.1.a "Vento e grandine";**
- **con il limite di indennizzo di euro 3.000 per annualità assicurativa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.5 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza:

d. i danni causati da:

- 1. intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;**
- 2. accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;**
- 3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- 4. gelo, cedimento o franamento del terreno.**

Gli eventi di cui ai punti B.1.d.1, B.1.d.2, B.1.d.3, B.1.d.4 che precedono non saranno garantiti anche se verificatisi a seguito di grandine, vento e quanto da esso trasportato e anche se hanno comportato rotture o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;

e. i danni subiti da:

- 1. piscine, reti metalliche flessibili o elettrosaldate ancorate a palificazioni infisse nel terreno, insegne e simili installazioni esterne;**
- 2. vetrate e lucernari in genere.** L'esclusione del presente art. vale solo per i danni causati da vento e quanto da esso trasportato; rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine o i danni da bagnamento, derivanti da rotture e lesioni causate da grandine e subite dal tetto o dalle pareti, di cui al precedente punto B.1.b;
- 3. fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**

f. limitatamente alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato, i danni subiti:

- 1. da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;**
- 2. dal contenuto;**

g. limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, i danni subiti:

- 1. da manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto del vento.** Rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine entro i limiti di indennizzo di cui al successivo punto B.1.i;
- 2. dal contenuto.**

La garanzia opera:

- h. con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200. Questo scoperto si applica per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti B.1.i, B.1.l;**
- i. con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 200, limitatamente a danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato;**
- l. con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 200 e con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa, limitatamente a danni provocati dalla grandine subiti da lastre in fibrocemento o cemento amianto e ai manufatti di materia plastica. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni indicati al precedente punto B.1.f.**

I limiti di indennizzo del presente punto B.1.l non si applicano a serramenti e tapparelle in materia plastica per i quali è mantenuto lo scoperto base di cui al precedente punto B.1.h.

2. SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e al contenuto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato non rientra nei casi previsti dal presente punto 2 "Sovraccarico neve" non costituisce crollo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.5 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni causati:

1. da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
2. ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento e al loro contenuto; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato;
3. a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;
4. alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro contenuto;
5. ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono;
6. da scivolamento della neve.

La garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200;
- con il limite di indennizzo per sinistro del 50% della somma assicurata per fabbricato e contenuto.

C FENOMENO ELETTRICO

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La Società indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico:

1. agli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del fabbricato stesso, compresi citofoni e videocitofoni, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
2. a elettrodomestici, apparecchiature elettroniche o altri apparecchi elettrici, esistenti all'interno del fabbricato e facenti parte del contenuto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.5 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.

La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa C opera con l'applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.

Limitatamente agli impianti al servizio delle piscine, qualora la somma assicurata indicata sulla scheda di polizza sia superiore ad euro 5.000, la garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro.

Determinazione del danno

(Annulla e sostituisce, limitatamente ai soli sinistri da fenomeno elettrico riguardanti le apparecchiature elettroniche, quanto previsto all'art. 6.5.B "Determinazione del danno")

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per le apparecchiature elettroniche non riparabili si stima il valore a nuovo al netto del valore ricavabile dai residui.

Qualora sul mercato non siano più reperibili apparecchiature elettroniche uguali o equivalenti a quelle danneggiate, si conviene che non costituisce miglioria, e sarà quindi indennizzato, il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica analoga, ma con caratteristiche immediatamente superiori.

Per le apparecchiature elettroniche riparabili, il danno indennizzabile è determinato dal costo di riparazione, dedotto il valore ricavabile dai residui.

L'apparecchiatura elettronica è considerata convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararla (al netto del valore dei residui) sono superiori al suo valore a nuovo al netto del valore dei residui.

Al danno così determinato si applica lo scoperto oppure il minimo di scoperto / franchigia indicata sulla scheda di polizza basandosi sul tempo trascorso fra la data del sinistro e la data di acquisto dell'apparecchiatura elettronica, secondo quanto sotto riportato.

La data di acquisto dell'apparecchiatura elettronica deve essere comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, fattura / ricevuta / scontrino fiscale).

In assenza di tale idonea documentazione, la data di acquisto dovrà essere stimata sulla base della tipologia dell'apparecchiatura elettronica danneggiata; in tal caso si stabilisce convenzionalmente che al danno si applica uno scoperto non inferiore al 40% oppure il minimo di scoperto / franchigia indicata sulla scheda di polizza quando essa risulti di importo superiore allo scoperto.

Data di acquisto	Determinazione del danno
fino a 2 anni dalla data del sinistro	franchigia indicata sulla scheda di polizza
da 2 a 3 anni dalla data del sinistro	scoperto del 40% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"
da 3 a 4 anni dalla data del sinistro	scoperto del 60% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"
da 4 a 5 anni dalla data del sinistro	scoperto del 70% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"
oltre 5 anni dalla data del sinistro	scoperto del 80% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"

Per le apparecchiature elettroniche (al momento del sinistro) fuori uso o inutilizzabili non è previsto alcun indennizzo.

D SPARGIMENTI DI ACQUA

1. La Società indennizza, **con il limite di indennizzo di euro 30.000 per sinistro**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento di acqua:
 - a. proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio dell'edificio coincidente con il fabbricato o di cui il fabbricato fa parte e lesionatisi a seguito di:
 - rottura accidentale;
 - gelo. **Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 (o della superiore franchigia indicata sulla scheda di polizza per la presente Condizione facoltativa D) e con il limite di indennizzo di euro 2.500 per sinistro, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
 - b. derivante da occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto D.1.a;
 - c. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato;
 - d. derivante da occlusioni, verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato, **esclusivamente se provocate da neve o grandine;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- e. verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria. **Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro, limitatamente ai casi di trabocco e rigurgito della rete fognaria pubblica;**
- f. conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato. **Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi.**
Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 1.000 per sinistro.
La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa D.1 opera con l'applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.
2. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico.
La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa D.2 opera:
- **esclusivamente quando i danni siano riconducibili a occlusioni verificatesi in pluviali e grandine del fabbricato e provocate da causa diversa da neve o grandine;**
 - **con applicazione di una franchigia di euro 300;**
 - **con il limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro e annualità assicurativa.**
3. La Società rimborsa il maggior costo della bolletta derivante da un consumo anomalo di acqua provocato da una perdita in un impianto di cui al punto D.1.a.
La garanzia opera purché:
- a. **la perdita derivi da rottura accidentale dell'impianto comprovata da documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione di tale perdita;**
 - b. **la perdita si verifichi in un fabbricato adibito a dimora abituale che sia classificabile come "Villa o abitazione monofamiliare" oppure come "Villa plurifamiliare" in base alla definizione "Tipo di fabbricato";**
 - c. **il costo della bolletta interessata dal sinistro superi di almeno il 75% la media aritmetica degli importi delle due bollette precedenti il verificarsi del sinistro.**
- Il maggior costo indennizzabile dalla presente garanzia è dato dalla differenza fra il costo della bolletta interessata dal sinistro e la media degli importi delle due bollette precedenti il verificarsi del sinistro.
- La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa D.3 opera con il limite di indennizzo di euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa.**
4. **Oltre a quanto previsto dall'art. 2.5 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni (esclusioni valide per tutte le garanzie previste ai punti D.1, D2, D3):**
- a. **dovuti a umidità, stillicidio;**
 - b. **derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto ai precedenti punti D.1.d e D.2);**
 - c. **derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;**
 - d. **derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;**
 - e. **derivanti da rotture causate da gelo:**
 - **a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del fabbricato;**
 - **avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;**
 - f. **provocati da impianti solari termici.**
5. **La Società non rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.** La presente esclusione non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la Condizione facoltativa E "Ricerca del guasto".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

E RICERCA DEL GUASTO

(Operante solo qualora sia assicurato il fabbricato)

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa le spese sostenute per:

1. ricercare la rottura, riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), che hanno dato origine allo spargimento di acqua, purché esse siano:
 - a. collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato assicurato;
 - b. collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;
 - c. tubazioni interrate, al servizio del fabbricato, non comprese al precedente punto b.
2. demolire e ricostruire le parti del fabbricato assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
4. eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto "canal jet").

La garanzia del presente punto E.4:

- **non opera per i danni derivanti da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;**
 - **opera con il limite di indennizzo di euro 250 per sinistro e di euro 750 per annualità assicurativa.**
- Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.**

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate ai punti 1.a, 1.b della presente Condizione facoltativa E, la garanzia opera:

- **con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza;**
- **con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con il minimo di euro 1.500, fermo quanto indicato al precedente punto E.4.**

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al punto 1.c della presente Condizione facoltativa E, la garanzia opera:

- **anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del fabbricato, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni suindicate;**
- **con applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di euro 500;**
- **con il limite di indennizzo pari al 3% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il fabbricato, con il massimo di euro 2.500 per annualità assicurativa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.6 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

ART. 2.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITO DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
A.6	Danni a provviste da mancata o anormale produzione di freddo	- - -	- - -	euro 200 per annualità assicurativa
B.3	Riparazione e ripristino tubazioni in caso di dispersione di gas accertata da azienda erogatrice	- - -	- - -	3‰ della somma assicurata per il fabbricato per annualità assicurativa, con il minimo di euro 1.000
	Se dispersione accertata da tecnico specializzato non incaricato da azienda erogatrice	- - -	10% con il minimo di euro 200	
	Se dispersione riguarda tubazioni interrate	- - -	20% con il minimo di euro 500	3‰ della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di euro 1.000, per annualità assicurativa
B.4	Beni portati in locali di villeggiatura	- - -	- - -	10% della somma assicurata per il contenuto, per sinistro
B.5	Vitto e trasferimento per sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni	- - -	- - -	10% della somma assicurata per il contenuto, per sinistro
C.1	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro	- - -	- - -	10% della somma assicurata relativa ai beni assicurati colpiti da sinistro
C.2	Rimuovere e depositare presso terzi il contenuto illeso	- - -	- - -	10% dell'indennizzo
D.1	Danni indiretti	- - -	- - -	10% dell'indennizzo (rimborso forfetario)
D.2	Incendio dell'autovettura nel box auto	- - -	- - -	euro 1.000 (indennità fissa)
D.3	Oneri di urbanizzazione	- - -	- - -	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
D.4	Spese per onorari di tecnici, ingegneri ed architetti	- - -	- - -	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
D.5	Spese per onorari dei periti	- - -	- - -	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
D.6	Spese di alloggio sostitutivo	- - -	- - -	euro 12.000 complessivamente per singolo sinistro e per anno assicurativo
D.7	Spese per rifacimento documenti di famiglia	- - -	- - -	euro 2.500
E	Cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio	- - -	- - -	Massimale
	Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali etc.	- - -	- - -	10% del massimale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	EVENTI SOCIO-POLITICI	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
	Atti di terrorismo	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto
B.1	EVENTI ATMOSFERICI Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	- - -	10% con il minimo di euro 200 (punto B.1.h)	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
	B.1.c Rimuovere e trasportare alberi caduti in occasione di sinistro	- - -	- - -	euro 3.000 per annualità assicurativa
	B.1.i Vento su fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	- - -	30% con il minimo di euro 200	Somma assicurata per il fabbricato
	B.1.l Grandine su lastre in fibrocemento, cemento amianto, manufatti in materia plastica	- - -	30% con il minimo di euro 200	euro 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa
B.2	EVENTI ATMOSFERICI Sovraccarico neve	- - -	10% con il minimo di euro 200	50% della somma assicurata per fabbricato e contenuto, per sinistro
C	FENOMENO ELETTRICO	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	Somma assicurata per fabbricato e/o contenuto
	Impianti al servizio delle piscine	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	euro 5.000 per sinistro (qualora la somma assicurata per fenomeno elettrico indicata sulla scheda di polizza sia superiore ad euro 5.000)
D	SPARGIMENTI DI ACQUA (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	euro 30.000 per sinistro
	D.1.a Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	euro 250 (o superiore franchigia indicata sulla scheda di polizza)	- - -	euro 2.500 per sinistro
	D.1.e Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	euro 2.000 per sinistro
	D.1.f Rottura accidentale apparecchi domestici	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	euro 1.000 per sinistro
	D.2 Acqua piovana	euro 300	- - -	euro 1.500 per annualità assicurativa
	D.3 Maggior costo in bolletta per consumo anomalo di acqua	- - -	- - -	euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa
E	RICERCA DEL GUASTO Tubazioni indicate ai punti E.1.a, E.1.b	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	3% della somma assicurata per il fabbricato, con il minimo di euro 1.500, per sinistro ed annualità assicurativa
	Tubazioni indicate al punto E.1.c	- - -	20% con il minimo di euro 500	3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 2.500, per annualità assicurativa
	E.4 Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le occlusioni)	Indicata sulla scheda di polizza	- - -	euro 250 per sinistro euro 750 per annualità assicurativa



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie Capofamiglia, Conduzione dell'abitazione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Le garanzie:

- Proprietà di fabbricati,
- R.C. locatore di mobilio e arredamento,

sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie e limiti di risarcimento indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.1 - RISCHIO ASSICURATO

La Società, **nei limiti del massimale e nei termini delle garanzie di seguito descritte**, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

ART. 3.2 - GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 3.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B derivanti dall'esecuzione:

- di lavori di ordinaria manutenzione,
- di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente,**

dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato **purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;**

C derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. **Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di alberi ad alto fusto;**

D derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

- 1 qualora il figlio minorenne o incapace dei soggetti di cui all'art. 3.6.A.1 "Soggetti assicurati" sia temporaneamente affidato **a titolo gratuito** ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona **limitatamente:**
 - **a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;**
 - **al periodo dell'affidamento;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 2 la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'assicurato o di terzi **esclusivamente** da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, **dei soggetti di cui all'art. 3.6.A.1 "Soggetti assicurati"**.

La garanzia opera:

- a per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;**
- b in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;**
- c per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione. La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;**

- 3 la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:

- derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
- di immagine,
- alla vita di relazione,
- alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge dei soggetti di cui all'art. 3.6.A.1 "Soggetti assicurati" e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:

- **con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;**
- **per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

E derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

F derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, **esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;**

G derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà dei soggetti di cui all'art. 3.6.A.1 "Soggetti assicurati" sia temporaneamente affidato **a titolo gratuito** ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona **limitatamente:**

- **a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;**
- **al periodo dell'affidamento.**

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione. **Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani.** Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

- H subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere **(escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi)** durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati agli artt. 3.6.A.1 e 3.6.A.4 "Soggetti assicurati", comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;
- I derivanti dalla proprietà e uso di:
- biciclette (e simili);
 - biciclette a pedalata assistita **purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"**;
 - carrozzine elettriche per uso di invalidi **purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"**;
 - barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
 - giocattoli anche a motore;
- L derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;
- M derivanti da inquinamento ambientale, **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa**;
- N provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati**;
- O derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- P causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:
- 1 a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
 - 2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 - 3 a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti P.1 e P.2 che precedono; **la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.**

ART. 3.3 - GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 3.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- A derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B derivanti dall'esecuzione:
- di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi**;
- C derivanti da inquinamento ambientale, **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa**;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- D derivanti dalle attività indicate ai precedenti punti A e B e causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:
- 1 a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
 - 2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 - 3 a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 che precedono; **la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.**

ART. 3.4 - GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 3.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricato:

A indicato sulla scheda di polizza;

B diverso da quello indicato sulla scheda di polizza, **purché:**

- non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
- sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1 "Caratteristiche del fabbricato";
- sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Sono compresi i danni:

- 1 causati a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato, **con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;**
- 2 derivanti da inquinamento ambientale, **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 3 derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o **occlusione** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del **fabbricato. La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 e con il limite di risarcimento di euro 30.000 per sinistro.**

L'eventuale locatario (o il comodatario) del fabbricato indicato sulla scheda di polizza è considerato terzo **sempreché non rientri tra i soggetti indicati all'art. 3.8.B "Persone non considerate terzi".**

Se il fabbricato assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al fabbricato) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune (**escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali**).

ART. 3.5 - GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Con riferimento al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, che l'Assicurato cede in locazione (o in comodato) a terzi, la garanzia è prestata, **nei termini di cui all'art. 3.1 "Rischio assicurato"**, per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento di sua proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).

Per i danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio, la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.6 - SOGGETTI ASSICURATI

- A Le garanzie di cui agli artt. 3.2 "Garanzia Capofamiglia", 3.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", sono prestate a favore:
- 1 del Contraente e del suo nucleo familiare;
 - 2 dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
 - 3 dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente;
 - 4 dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
 - 5 dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
 - 6 dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

Le sole "Garanzia Capofamiglia" di cui all'art. 3.2 è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai precedenti artt. 3.6.A.1 e 3.6.A.4.**

- B La garanzia di cui all'art. 3.4.B "Garanzia Proprietà di fabbricati" è prestata a favore del Contraente e del suo nucleo familiare.

ART. 3.7 - RISCHI ESCLUSI

- A **ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE (artt. 3.2 "Garanzia Capofamiglia, 3.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione, 3.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 3.6 "Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento").**

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende la responsabilità per danni:

- 1 derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
- 2 conseguenti a furto;
- 3 conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto agli artt. 3.2.P.1 e 3.2.P.2 "Garanzia Capofamiglia" e agli artt. 3.3.D.1 e 3.3.D.2 "Garanzia Conduzione dell'abitazione". Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
- 4 conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5 da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
- 6 provocati da animali diversi da animali domestici;
- 7 derivanti da inquinamento ambientale salvo quanto previsto agli artt. 3.2.M "Garanzia Capofamiglia", 3.3.C "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 3.4.2 "Garanzia Proprietà di fabbricati";
- 8 derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dall'art. 3.4 "Garanzia Proprietà di fabbricati", se operante).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 3.2 "Garanzia Capofamiglia", l'assicurazione non comprende:

- 1 la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato all'art. 3.2.I, 3.2.N, 3.2.O "Garanzia Capofamiglia" nonché dall'art 3.2.D.2 (se operante);**
- 2 la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;**
- 3 quanto previsto dagli artt. "3.4 Garanzia Proprietà di fabbricati", 3.5 "R.C. locatore mobilio e arredamento".**

C ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 3.4 "Garanzia Proprietà di fabbricati" l'assicurazione non comprende:

- 1 la responsabilità per danni da spargimenti di acqua** se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.
Sono comunque esclusi i danni:
 - causati da umidità e stillicidio;**
 - derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;**
 - derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione;**
 - derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate** ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;
- 2 quanto previsto dagli artt. 3.2 "Garanzia Capofamiglia", 3.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e 3.5 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento".**

ART. 3.8 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

A le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;

B il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato.

Limitatamente ai danni a cose per i rischi di cui all'art. 5.5 e limitatamente alla sola abitazione principale, sono considerati terzi i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso fabbricato in cui è situata l'abitazione del Contraente.

C i minori in affidamento familiare di cui all'art. 3.6.A.4 "Soggetti assicurati".

ART. 3.9 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO – PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.

Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 3.10 - FRANCHIGIE – INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di sinistro le somme dovute saranno integralmente corrisposte al terzo danneggiato senza detrazione di franchigie, che saranno recuperate dalla Società direttamente dal Contraente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.11 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al massimale.

ART. 3.2 "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
3.2.D.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
3.2.G	Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
3.2.M	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro
3.2.P.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 3.3 "GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
3.3.C	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro
3.3.D.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 3.4 "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
3.4.1	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
3.4.2	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro
3.4.3	Danni derivanti da spargimento di acqua	euro 50	---	euro 30.000 per sinistro.
ART. 3.5 "GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
3.5	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 4.1 - RISCHIO ASSICURATO

La Società, **nei limiti dei massimali**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 4.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- A le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- B le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- C le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 8.3.D "Gestione del sinistro";
- D le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi dell'art. 8.3.E "Gestione del sinistro";
- E le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- F le spese di giustizia;
- G il contributo unificato (D.L. 11 marzo 2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- H le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- I le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- L le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- M le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 8.1.C "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale", per ogni grado di giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

ART. 4.2 - CASI ASSICURATI

4.2.1 GARANZIA SILVER

(garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di fabbricato (anche se diverso da quello indicato sulla scheda di polizza), per i seguenti casi:

- A Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- B Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** La prestazione opera in deroga agli artt. 4.5.A.2 e 4.5.A.8 "Rischi sempre esclusi".

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 4.2.1.A e 4.2.1.B:

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.
- C Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
 - D Richiesta di risarcimento danni conseguente ad incidente stradali nei quali gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;

Le garanzie relative ai fabbricati operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4.2.2 GARANZIA GOLD

(garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di fabbricato (anche se diverso da quello indicato sulla scheda di polizza), per i casi precedentemente indicati all'art. 4.2.1 "Garanzia Silver" **e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate**. Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati:

- A Vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100 e inferiore a euro 52.000**.
- B Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. **Per questa garanzia opera quanto previsto all'art. 4.6 "Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile"**.
- C Vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
- D Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
- E Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili assicurati. Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.
- F Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili assicurati. Sono escluse le vertenze tra condòmini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
- G Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo non inferiore a euro 200. **La garanzia non opera per sanzioni amministrative relative al fabbricato, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 4.5.A.2 "Rischi sempre esclusi" e **limitatamente alla materia amministrativa**.

- H I seguenti atti di volontaria giurisdizione (in parziale deroga all'art. 4.5.A.1 "Rischi sempre esclusi").
 - 1 Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.
L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi **alla condizione che:**
 - **la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società e da ARAG;**
 - **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.****Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.**
 - 2 Istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti.
 - 3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

Le garanzie relative ai fabbricati operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 4.3 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie descritte agli artt. 4.1 "Rischio assicurato" e 4.2 "Casi assicurati" vengono prestate al Contraente e al suo nucleo familiare.

Con riferimento all'ambito della vita privata, le garanzie, **limitatamente ai casi indicati ai punti 4.2.1.A, 4.2.1.C, "Garanzia Silver" e 4.2.2.B "Garanzia Gold"**, si estendono agli addetti ai servizi domestici e ai collaboratori familiari in genere del Contraente, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dello stesso. **Per tali Assicurati le garanzie non operano pertanto in relazione alla loro veste di conduttore o proprietario di fabbricato.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 4.4 - RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATA LA CORRISPONDENTE GARANZIA FACOLTATIVA

Qualora non sia stata esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza la relativa Garanzia facoltativa, le garanzie non sono valide per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Controversie con locatari").

ART. 4.5 - RISCHI SEMPRE ESCLUSI

A Le garanzie non sono valide per:

- 1 vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 2 vertenze in materia fiscale e amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- 3 fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4 fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 5 vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o relativi a turbativa d'asta o normativa antitrust;
- 6 il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 7 controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 8 fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- 9 fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- 10 qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- 11 controversie relative alla compravendita e permuta di immobili
- 12 interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, comprese le controversie inerenti contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- 13 controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (a eccezione di quanto previsto all'art. 6.2.1.D "Garanzia Silver");
- 14 l'adesione ad azioni di classe (class action);
- 15 la difesa penale per abuso di minori;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 16 controversie di natura contrattuale con la Società e/o ARAG;**
- 17 qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'attività di lavoro dipendente;**
- 18 controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di Social e Media Network.**
- B La Società non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).**
- C L'Assicurato è tenuto a:**
 - **regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del sinistro, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);**
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- D Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

ART. 4.6 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In relazione all'art. 4.2.2.B "Garanzia Gold" la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito o non esista.

La prestazione non opera nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento, in caso di violazione del patto di gestione lite o qualora il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

In caso di esistenza di assicurazione di Responsabilità civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

ART. 4.7 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia per i sinistri che siano insorti:

- **trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;**
- **trascorsi 2 anni dalla data di effetto della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta);**
- **durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Società, la carenza dei 3 mesi o dei 2 anni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale polizza precedente.

La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.8 - INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del sinistro si intende:

- A per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- B per gli atti di volontaria giurisdizione, la data del ricorso o dell'istanza inoltrata all'Autorità giudiziaria;
- C per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

ART. 4.9 - VALIDITÀ TERRITORIALE

- A Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B Per i casi di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (art. 4.2.2.A "Garanzia Gold") l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
- C In tutti gli altri casi l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 4.10 - UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro**:

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **procedimenti penali a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale per sinistro resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA FACOLTATIVA

La Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" è operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza.

Resta ferma l'efficacia dell'art. 4.5 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

GARANZIA CONTROVERSIE CON LOCATARI

(Garanzia operante solo in abbinamento all'art. 4.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato sulla scheda di polizza concesso in locazione a terzi ad uso abitativo, nei seguenti casi:

- 1 Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino.
- 2 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
- 3 Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. È coperta l'azione giudiziale di sfratto ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Civile, **con esclusione dell'azione di recupero dei canoni ai sensi dell'Art. 664 del Codice di Procedura Civile.**

A parziale deroga dell'art. 4.7 "Inizio e termine della garanzia", la presente garanzia viene prestata per i sinistri insorti trascorsi centoventi giorni dalla data di effetto della polizza.

La garanzia di cui al presente punto 3 opera:

- con applicazione di una franchigia di euro 200;
- con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro.

Oltre quanto indicato all'art. 4.5 "Rischi sempre esclusi", le garanzie previste dalla presente Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" non sono valide:

- A per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- B per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- C in caso di controversie tra comproprietari;
- D per compravendita e permuta dell'unità assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.11 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla massima.

ART. 4.2.1 "GARANZIA SILVER" / ART. 4.2.2 "GARANZIA GOLD"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
4.2.1.B	Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Garanzia Gold)	---	---	euro 5.000 per sinistro
GARANZIA FACOLTATIVA		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
CONTROVERSIE CON LOCATARI – punto 3: Azioni di sfratto		euro 200	---	euro 2.000 per sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE ASSISTENZA

La garanzia prevista all'art. 5.1 "Garanzia assistenza manutenzione fabbricato" è operante solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 99

- telefax (dall'Italia e dall'estero) +39 011 742 55 88
- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 5.1 - GARANZIA ASSISTENZA MANUTENZIONE FABBRICATO

A. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di euro 500 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del fabbricato.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza del fabbricato assicurato e di proprietà o possesso dell'Assicurato;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

B. INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- allagamento;

▪ furto tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che comprometta la sicurezza dei locali del fabbricato, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C. SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'Assicurato necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base, o dai medici che hanno prestato il primo soccorso o da altro medico specialista, a seguito di traumi o lesioni e/o stress psico-fisico, causati da furto, tentato furto o rapina, avvenuti all'interno dell'abitazione, **la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal sinistro, delle sedute di psicoterapia** a domicilio o presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica con il referto del pronto soccorso, o con la cartella clinica attestante il ricovero, fino a 10 sedute per annualità assicurativa.

D. INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per:

- 1 allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
- 2 infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico verificate in un fabbricato occupato da una sola famiglia;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler, caldaie e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.**

E INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un termoidraulico presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad attivare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**, tenendo a proprio carico i costi **fino alla concorrenza di euro 500 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti:

- **a manutenzione ordinaria;**
- **ai controlli annuali disposti a norma di legge;**
- **su impianti sui quali non sia stata effettuata la revisione obbligatoria.**

F INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente interni, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;**
- **guasti o malfunzionamento al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il fabbricato assicurato;**
- **guasti o malfunzionamenti del contatore.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 5.2 - RISCHI ESCLUSI

La Società non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- A** stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- C** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- D** atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente Sezione.

ART. 5.3 - EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E COMPLEMENTARI

ART. 6.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;

B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

C predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;

D fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

E denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;

F conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;

G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 6.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, su richiesta di una delle Parti,

B fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto di nomina.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 6.4 - MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;**
- C verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti all'art. 2.3 "Valore dei beni assicurati";**
- E procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 6.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui agli artt. 6.4.D e 6.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale di perizia definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2.3 "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

- A per il fabbricato, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;**
- B per il contenuto, si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'indennizzo previsti dalla polizza;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

C per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il valore commerciale;

D per i valori, si stima il valore nominale.

Per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 6.6 - TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

A la Società non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

B l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 6.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A Quando è operante la forma di assicurazione a Valore intero e dalle stime effettuate risulta che il valore del fabbricato e del contenuto, presi separatamente, eccedono al momento del sinistro, di oltre il 20% le rispettive somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra le somme assicurate maggiorate del predetto 20% e i valori effettivi del fabbricato e del contenuto.

B Qualora le seguenti informazioni, riportate sulla scheda di polizza:

- Superficie in mq;
- Tipo di fabbricato;
- Qualità delle finiture
- Anno/periodo di costruzione/ristrutturazione integrale;

fornite dal Contraente e riguardanti il fabbricato risultino corrette, la Società, per la Sezione Incendio e complementari, rinuncia all'applicazione del precedente punto A per i danni che colpiscono il fabbricato e il cui ammontare è uguale o inferiore a euro 5.000.

In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto rilevato in sede di sinistro non verrà applicata alcuna riduzione proporzionale dell'indennizzo e/o modifica del premio.

ART. 6.8 - LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e inoltre per le garanzie riportate agli artt. 2.1.C e 2.1.D.1 "Rischio assicurato", **la Società non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

ART. 6.9 - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle stime preliminari effettuate dalla Società, purché:

- a) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 6.2;
- b) l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del sinistro;
- c) il presumibile indennizzo complessivo non sia inferiore ad euro 15.000;
- d) non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 250.000 in caso di sinistro relativo alla sezione Incendio, qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 6.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2.5.C (danni commessi o agevolati da dolo/colpa grave).

Fermo quanto sopra, relativamente alla Sezione Incendio e complementari (limitatamente alla garanzia prestata per la partita fabbricato), il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- A entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il valore allo stato d'uso;
- B entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui all'art. 6.10.A, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base all'art. 6.5 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Entro i termini di cui al presente punto B sono inoltre indennizzate le spese documentate eventualmente sostenute dall'Assicurato riguardanti l'allestimento del ponteggio necessario per la riparazione del danno.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 7.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile), devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società e devono fornire tempestivamente alla Società le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a loro conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre segnalare alla Società qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile).

ART. 7.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale stabilito nella scheda di polizza, o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

ART. 7.3 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 7.1 "Obblighi in caso di sinistro".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto della Società.

ART. 8.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società o ad ARAG.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede della Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro.
- D Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

ART. 8.2 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- A dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede della Società o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 8.3 - GESTIONE DEL SINISTRO

- A Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per ricomporre la controversia;
- B ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 8.1 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale";
- C la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**;
- D **l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia**;
- E l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'arbitro è designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
H **qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

ART. 8.4 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

ART. 9.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato devono contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell'evento:**

- **giustificativi di spesa, in originale;**
- **descrizione dell'evento occorso;**
- **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

ART. 9.2 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 9.3 - RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di Assicurazione.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57241



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.